

106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

Art. 106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

1. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.
2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello